



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA
TERRITORIALE

Firenze, 15 dicembre 2016

Al Consiglio Metropolitan

OGGETTO: Attestazione ai sensi del comma 1 ter dell'art. 12 del D.L. 06/07/2011 n° 98, inserito dall'art. 1 comma 138 L. 24 dicembre 2012, n° 228.

Si sottopone all'approvazione del Consiglio una proposta di delibera per sanare la situazione di fatto che si trascina dal 2013, quando fu concordato dall'Ufficio caccia dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, con alcuni privati, di spostare gli appostamenti fissi di caccia di cui erano proprietari e che ricadevano all'interno della Riserva naturale del Padule di Fucecchio, all'esterno della stessa mettendo a disposizione terreni di proprietà dell'allora Provincia.

Il trasferimento dei rispettivi titoli di proprietà non è stato mai formalizzato e quindi gli appostamenti di caccia risultano ad oggi insediati su terreni intestati alla Città metropolitana.

Per formalizzare il passaggio di proprietà dei terreni interessati da questa vicenda, fu concordato dallo stesso Ufficio Caccia di stipulare un unico atto di permuta contestualmente, con tutti i soggetti privati interessati così come contestualmente è avvenuta la cessione in via di fatto delle aree su cui hanno trasferito gli appostamenti fissi di caccia.

A norma del comma 1 ter dell'art. 12 del D.L. 06/07/2011 n° 98, inserito dall'art. 1 comma 138 L. 24 dicembre 2012, n° 228, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento e la congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del Demanio.

Tale norma è stata prevista espressamente al fine di pervenire a risparmi di spesa e con diverse pronunce la Corte dei Conti l'ha ritenuta inapplicabile in caso di permuta, senza conguaglio, dalle quali nessun aggravio deriva ai bilanci dell'Ente.

Nel nostro caso, la permuta avverrà, in base alla stima redatta dall'ufficio, con un conguaglio positivo a favore della Città metropolitana, ma questa circostanza non è sufficiente ad escludere l'applicazione della norma del comma 1 ter dell'art. 12 sopracitato e occorrerà dunque inoltrare all'Agenzia del Demanio la richiesta di parere di congruità.



Quanto alla indilazionabilità e indifferibilità dell'acquisto, si ritiene che ne sussistano i presupposti, considerato che la situazione di fatto che si va a sanare risale all'anno 2013 e che è opportuno procedere alla regolarizzazione delle poste patrimoniali dell'ente e dei privati, anche ai fini fiscali.

Il Dirigente Direzione Patrimonio e TPL
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografica, il documento informatico è memorizzato digitalmente”